

LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 2006, N. 27

VARIANTE NORMATIVA AL PIANO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL POLLINO

Bollettino Ufficiale n. 65 del 21 ottobre 2006

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON: L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

Art. 1

Finalità

1. In attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 20 è approvata la Variante normativa al Piano di Coordinamento Territoriale del Pollino.

Art. 2

Oggetto

1. La Variante normativa al "Piano di Coordinamento Territoriale del Pollino" consente l'attuazione, in conformità dell'art. 15 Zona (D1) Insediamenti Polifunzionali (IF), di un P.I.P. dell'estensione di 36 ettari in agro del Comune di Francavilla sul Sinni.

2. La Variante al Piano Paesistico è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Normativa Tecnica - Variante.

Art. 3

Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

VARIANTE NORMATIVA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL POLLINO

Relazione Tecnica

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Piano del Pollino individua nel Comune Francavilla sul Sinni, con apposito simbolo grafico sulla Tav. 30, un'area dove è possibile la realizzazione di un Piano di Insediamenti Produttivi con un'estensione massima di 6 ettari, come disciplinato dall'art. 17 delle Norme tecniche allegate al P.T.C.

A seguito dell'Accordo di Programma-Quadro stipulato tra lo Stato Italiano e la Regione Basilicata, inerente la "Realizzazione di interventi a sostegno dello Sviluppo Locale" si è programmato di infrastrutturare per insediamenti produttivi un'area pari a 30 ettari nel Comune di Francavilla sul Sinni in località "Le Ischie".

Tale previsione risulta non compatibile con la vigente normativa del Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino.

Pertanto, a seguito della richiesta formulata dall'Amministrazione Comunale di Francavilla sul Sinni di apportare apposita variante al P.T.C. del Pollino, per la localizzazione di un'area destinata a P.I.P. con un'estensione di 36 ettari, l'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha sottoposto la richiesta all'esame della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio.

La stessa, ha espresso parere favorevole ad apportare la variante al P.T.C. del Pollino a condizione che la variante contemperasse le esigenze di salvaguardia del sistema fluviale con gli insediamenti produttivi.

Conseguentemente la variante dovrà essere impostata ai seguenti criteri:

- prevalenza delle aree verdi e/o parco fluviale rispetto all'intera superficie da variare; tali superfici dovranno costituire il tessuto connettivo dell'intero impianto;
- le tipologie costruttive destinate ad attività artigianali e industriali non dovranno avere un'altezza standard, bensì funzionale all'attività da insediare, sviluppandosi in un unico livello e prevedendo all'interno una percentuale necessaria e sufficiente per l'insediamento della guardiania e/o uffici anche su duplice livello;
- adottare tipologie e materiali idonei e/o compatibili con il contesto ambientale dei luoghi.

La proposta di variante, così come approvata dalla Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio, è stata adottata con Delib.G.R. 5 dicembre 2005, n. 2500, così come rettificato dalla successiva Delib.G.R. 31 gennaio 2006, n. 96.

L'avviso di deposito della Variante con i relativi atti amministrativi ed elaborati tecnici è stato trasmesso, per la pubblicazione di 30 gg. (09/03/2006 al 07/04/2006) a tutte le segreterie degli Enti Territoriali ricadenti nel P.T.C. del Pollino.

Nei successivi 30 giorni avverso alla variante, così come si rileva dalla restituzione delle relate di avvenuta pubblicazione, non è pervenuta alcuna opposizione e/o osservazione per cui se ne propone l'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1

Finalità del P.T.C.

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento dell'area del Pollino, redatto con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, è parte integrante del Progetto Pollino della Regione Basilicata.
2. Il suddetto Piano è costituito, oltre che dagli elaborati ad esso allegati, dalla legge regionale che detta norme per la promozione, realizzazione e gestione del parco naturale e dalle ricerche analitiche e dalle proposte operative promosse dalla Regione inerenti alla gestione, alla salvaguardia attiva e allo sviluppo delle risorse ambientali, sia generali che di settore.
3. Il P.T.C., è approvato ai sensi della legge n. 1150/1942, della legge regionale 4 maggio 1987, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. n. 42/2004.
4. Il P.T.C. definisce norme per la disciplina delle attività sul territorio e politiche di intervento e di gestione rivolte a conseguire gli obiettivi del Progetto Pollino della Regione Basilicata.

Art. 2

Estensione del P.T.C.

1. Il P.T.C. definisce l'assetto del territorio incluso nei confini amministrativi dei comuni di: Chiaromonte, Cersosimo, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Noepoli, Rotonda, S. Costantino Albanese, S. Giorgio Lucano, S. Paolo Albanese, S. Severino Lucano, Terranova di Pollino e Viggianello.
2. Il territorio sopra Indicato comprende le destinazioni di zona relative all'azione di tutela e di valorizzazione del Parco del Pollino.

Art. 3

Contenuti del P.T.C.

1. Il P.T.C. dispone, ai sensi del secondo comma, art. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti destinazioni di zona:

1. - Aree a protezione speciale
zona A - Cuore del Parco (CP)
zona B - Boschi di casa (BC)
zona C1- Rispetto monumentale (RM)
zona C2- Emergenze geologiche e zone instabili (ZI)
zona C3- Paesaggi di rilevante interesse (PI)

2. - Aree a normativa urbanistica ordinaria
zona C4 - Zona di servizio al parco (SP)
zona C5 - Nuclei rurali (NR)
zona C6 - Centri storici (CS)
zona C7 - Aree agricole (AA)
zona D1 - Insediamenti polifunzionali (IF)

zona D2 - Insediamenti produttivi (IP)

zona D3 - Foro Boario (F)

2. La Tavola di progetto dei P.T.C. riporta la localizzazione e le destinazioni di zona citate. Il P.T.C. dispone altresì l'organizzazione, la gerarchia e la localizzazione spaziale delle infrastrutture viarie, determinandone le dimensioni della carreggiata stradale, in rapporto alle caratteristiche ambientali e alle funzioni a cui l'infrastruttura è destinata, secondo il seguente prospetto:

- a) sentieri forestali e pedonali, piste non carrabili (carreggiata massima m. 3,00 comprensiva di banchine laterali);
- b) strade rurali e d'accesso al parco (carreggiata massima m. 5,00 comprensiva di banchine laterali);
- c) strade comunali ed intercomunali (carreggiata massima m. 7,50 comprensiva di banchine laterali);
- d) strade statali (carreggiata massima m. 8,00 comprensiva di banchine laterali);
- e) strade a scorrimento veloce a due corsie (carreggiata massima m. 8,00 comprensiva di banchine laterali).

3. La Tavola di progetto del P.T.C. riporta la localizzazione e i tracciati viari citati.

4. Il P.T.C. dispone altresì l'organizzazione, la gerarchia e la localizzazione spaziale dei servizi turistici, culturali e ricreativi del Parco, nonché la localizzazione delle aree di riserva naturale e delle oasi di protezione faunistica da sottoporre a particolari forme di gestione e regolamento.

5. La Tavola n. 31 del P.T.C. riporta la specificazione indicativa e le destinazioni dei servizi da attivare, mentre la Tavola di progetto ne riporta le relative localizzazioni insediative, la cui estensione effettiva sarà precisata secondo le norme di cui all'art. 11 seguente.

Art. 4 **Effetti del P.T.C.**

1. Il P.T.C. definisce norme per la disciplina dell'edificazione, delle trasformazioni e dell'esercizio dell'attività sul territorio, criteri di gestione, di conservazione attiva e criteri di priorità negli interventi in coerenza con gli investimenti pubblici e privati previsti nel Progetto Pollino.

2. Le norme per la disciplina dell'edificazione, delle trasformazioni e dell'esercizio dell'attività sul territorio riportate nella tav. di progetto, hanno carattere vincolante per la redazione degli strumenti urbanistici comunali. I comuni sono obbligati ad adottare, se sprovvisti, la regolamentazione Urbanistica entro un anno dall'entrata in vigore del P.T.C.

3. Sono immediatamente vincolanti, sostituendosi alle eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici comunali, le previsioni riguardanti le aree a protezione speciale e la rete viaria. Per le aree a normativa urbanistica ordinaria le scelte di disciplina dei suoli sono operate dagli strumenti urbanistici comunali in conformità alle direttive stabilite nel P.T.C.

4. Per le aree di servizio valgono le norme di cui al successivo art. 11. I criteri di gestione ambientale e conservazione attiva individuati nella tav. 29 hanno valore vincolante per l'organo di gestione e di amministrazione del Parco.

5. I criteri di priorità dei diversi interventi hanno carattere vincolante per il programma pluriennale di sviluppo dell'organo di gestione del Parco, nonché per quelli della Provincia, delle Comunità Montane, e dei singoli Comuni appartenenti al P.T.C.

Art. 5
Modalità di attuazione del P.T.C.

1. Le previsioni del P.T.C. hanno valore a tempo indeterminato e dovranno essere, di norma, rivedute ogni 5 anni, in relazione ai mutamenti economico-sociali ed allo stato di attuazione di programmi statali, regionali e dell'Ente di Gestione del Parco.
2. Per conseguire le finalità generali del Parco ed i contenuti della legge istitutiva, il Piano Territoriale viene attuato nel tempo, e anche per parti del territorio, dalla Regione, dalla/e Comunità Montana/e, dall'Ente di Gestione del Parco, dai singoli Comuni, secondo le rispettive competenze, con gli atti e i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente.
3. Viene attuato in particolare mediante:
 - interventi espropriativi (ai sensi delle vigenti leggi in materia);
 - strumenti urbanistici di attuazione;
 - realizzazione diretta dei singoli servizi, delle attrezzature e delle strutture codificate, anche mediante convenzioni redatte ai sensi delle leggi vigenti nelle singole materie.

Art. 6
Zona A - Cuore del Parco (CP)

1. È un'area caratterizzata da notevole integrità e continuità ambientale, da bellezze paesaggistiche uniche e dalla più alta concentrazione di risorse naturali offerte dal massiccio del Pollino. È il luogo di fruizione ambientale per eccellenza, tanto delicato quanto naturalmente predisposto a costituirsi come polo di attrazione dei visitatori.
2. In esso sono vietate le attività che comportano qualunque tipo di inquinamento ambientale. Sono vietate altresì tutte le attività di edificazione e di trasformazione ambientale, l'apertura di strade carrabili oltre quelle esistenti e confermate dal P.T.C., il cambiamento di destinazione d'uso e l'aumento di volumi di tutti gli edifici esistenti.
3. Gli unici interventi consentiti riguardano:
 - opera di restauro conservativo degli edifici esistenti;
 - adeguamento delle strade carrabili indicato nella tav. di progetto, secondo la normativa di cui all'art. 3, per quanto riguarda la sezione stradale e il consolidamento delle massicciate;
 - apposizione della segnaletica opportuna per la fruizione del Parco da parte dell'organismo di gestione;
 - conduzione silvo-pastorale da parte dell'Ente Parco o da parte dei Comuni secondo piani gestionali redatti in modo unitario e coordinato;
 - gestione di riserve naturali controllate, previa apposita regolamentazione;
 - gestione dell'attività venatoria e del prelievo dei prodotti del sottobosco secondo l'apposita regolamentazione.
4. Le aree di proprietà privata incluse in questa zona verranno acquisite ed annesse o al demanio regionale o al patrimonio del Parco.

Art. 7
Zona B - Boschi di casa (BC)

1. Nel boschi di casa si intende mantenere e migliorare il particolare ambiente attraverso una adeguata coltura del bosco, tesa al mantenimento e/o alla ricostituzione delle specie vegetali autoctone, attuata dagli organismi del Parco o da quelli comunali preposti.


2. Solo a tal fine è consentita la realizzazione di piste di esbosco (da sottoporre a ripristino) e tagliafuoco.

3. Nei boschi di casa esistono sia edifici abitati che percorsi stradali anche di rilevante importanza e livello.

4. Le prescrizioni riguardano:

- Edifici esistenti destinati all'abitazione.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione, miglioramento igienico e di ristrutturazione, nonché un incremento della volumetria esistente, nei limiti desumibili dal seguente grafico:



È consentito, inoltre, ai fini della preparazione e commercializzazione dei prodotti del sottobosco, l'uso di fabbricati esistenti e dei relativo incremento conseguibile ai sensi del presente articolo.

- Opere di civiltà nelle campagne.

Sono consentiti gli interventi rivolti a migliorare le condizioni residenziali degli abitanti della zona, previsti in piani di intervento comunali.

- Viabilità

Sono consentiti gli interventi previsti nella Tavola di progetto del P.T.C.

Le opere di adeguamento e di rettifica dei tracciati della viabilità esistente potranno essere consentite solo previo rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica Regionale.

- Impianti per la lavorazione del legno

È consentita la realizzazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione del legno (piccoli laboratori di falegnameria) quando ciò fosse dettato dalle necessità colturali del bosco. Ubicazione e dimensionamento saranno sottoposti anche al parere dell'organismo di gestione del Parco, sentito il servizio forestale regionale.

Art. 8

Zona C1 - Rispetto monumentale (RM)

1. Sono aree di interesse ambientale per la presenza di importanti monumenti storici, molti dei quali già vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (ex legge 1° giugno 1939, n. 1089).
2. Le zone vincolate sono individuate con un raggio di m. 200 da calcolarsi assumendo il centro planimetrico dell'edificio vincolato.
3. Entro l'ambito della zona di rispetto suindicato è fatto divieto di eseguire qualsiasi nuova opera di iniziativa privata e ogni altra opera che possa creare pregiudizio all'attuale stato della località.
4. Qualora si renda necessario modificare o ampliare una costruzione già esistente e compresa nel cerchio sopraindicato, ovvero realizzare opere di iniziativa pubblica o di interesse collettivo (pubblico o privato) prima del rilascio del Permesso a Costruire è fatto obbligo acquisire sia l'Autorizzazione paesaggistica sia quella della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Art. 9

Zona C2 - Emergenze geologiche e zone instabili (ZI)

1. Le rocce affioranti e le emergenze geomorfologiche nonché le zone di dissesto e di frane non arrestabili, come i grati delle fiumare, costituiscono zone in cui sono vietati interventi edificatori o di trasformazione ambientale, al di fuori di eventuali opere idrauliche e di quelle finalizzate alla creazione di piccoli invasi collinari.
2. In queste zone si fa divieto di operare qualsiasi intervento che non sia relativo ai percorsi stradali esistenti o previsti dalla Tavola di Progetto del P.T.C. e ad opere di controllo e contenimento dei fenomeni erosivi.
3. In tale ultima ipotesi la localizzazione dovrà essere garantita da parere dell'Ufficio Geologico regionale e da Autorizzazione paesaggistica.

Art. 10

Zona C3 - Paesaggi di rilevante Interesse (PI)

1. I territori posti sulle falde del massiccio del Pollino compresi fra il Cuore del parco e i Boschi di casa e utilizzati dall'insediamento sparso, dall'agricoltura e dalla pastorizia, sono dichiarati di rilevante interesse paesistico, secondo le indicazioni campite nella Tavola di progetto del P.T.C.
2. In questa zona si intende promuovere l'agricoltura anche attraverso forme di utilizzazione integrata del patrimonio edilizio (agriturismo), migliorando la qualità ambientale e paesistica. Di conseguenza in essa verrà reperita parte della ricettività turistica entro le abitazioni rurali esistenti.
3. Le prescrizioni riguardano:

- EDIFICI ESISTENTI

Sono consentite le opere di manutenzione e ristrutturazione, così come definite dall'art. 31 della legge n. 457/1978, nonché gli incrementi volumetrici, sia in altezza che in ampliamento planimetrico, per i soli adeguamenti igienici, anche in deroga ai parametri urbanistici vigenti per la

zona.

È consentita la modifica della destinazione d'uso degli edifici esistenti o autorizzati alla data di approvazione della presente legge, allo scopo di adibirli a residenza e/o ad attività agrituristica, nonché ad attività artigianali compatibili con la residenza e per le volumetrie rientranti nei parametri consentiti per le specifiche destinazioni.

È fatto esplicito divieto di modificare la destinazione d'uso degli edifici o di manufatti esistenti, da destinare ad attività non direttamente collegate alla residenza e all'agricoltura, ovvero all'agriturismo oltre che all'attività artigianale compatibile con la residenza.

- NUOVA EDIFICAZIONE

È consentita la costruzione di nuovi edifici rurali, nonché gli ampliamenti di quelli esistenti, connessi con le necessità operative e produttive del fondo, destinati a:

1. ABITAZIONI.

• Indice di fabbricabilità fondiario non superiore a 0.03 mc/mq, con possibilità di accorpamento di superfici, con destinazione omogenea, situate nell'ambito del territorio comunale, secondo le modalità sotto riportate:

1. altezza massima delle pareti esterne non superiore a mt. 7.50 misurate a valle del fabbricato in caso di terreno acclive e calcolata nei seguenti modi:

- dall'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura con la parete verticale esterna, alla quota del piano di campagna esistente;

- se il solaio di copertura presenta una proiezione della lunghezza di ogni singola falda superiore a mt. 7, l'altezza massima della parete esterna è fissata a metri 5.25;

2. Lotto minimo mq. 10.000

Tale superficie minima può essere ottenuta anche attraverso il conteggio di non più di due appezzamenti di terreno non contigui con destinazione omogenea, rientranti in un raggio di 150 metri dalla sagoma del fabbricato da realizzare;

3. Pendenza massima della copertura = 35%;

4. Rapporto di copertura pari a 1/20 della superficie disponibile;

5. Volume massimo realizzabile = 600 mc.;

6. Il tetto deve essere realizzato con colmo parallelo al lato lungo della costruzione e non a falda unica;

7. La giacitura del fabbricato deve essere parallela alle curve di livello.

2 - ANNESSI.

Gli annessi per attività agricola o artigianale compatibili con la residenza dovranno essere realizzati a non meno di metri 10 dalle abitazioni e secondo i seguenti parametri:

1. Indice di fabbricabilità fondiario non superiore a 0.07 mc/mq, con possibilità di accorpamento di superfici, con destinazione omogenea, situate nell'ambito del territorio comunale;

2. altezza massima non superiore a mt. 4.50, misurata con le stesse modalità definite nel precedente punto 1;
3. lotto minimo mq. 10.000, calcolato anche attraverso il conteggio di non più di due appezzamenti di terreno non contigui con destinazione omogenea;
4. rapporto di copertura pari a 1/10 della superficie disponibile;
5. volumetria massima ammissibile = 1500 mc;
6. pendenza massima della copertura pari al 35%;
7. Il tetto deve essere realizzato con colmo parallelo al lato lungo della costruzione e non a falda unica;
8. La giacitura del fabbricato deve essere parallela alle curve di livello.

3 - OPERE DI CIVILTÀ NELLE CAMPAGNE.

Sono consentiti gli interventi rivolti a migliorare le condizioni di vita degli abitanti della zona e la qualità della ricettività turistica (acquedotti rurali, allacciamenti alle linee elettriche, telefoniche e gas, stradine di accesso ai fondi, purché di larghezza non superiore a metri 3.00).

4 - VIABILITÀ.

Sono consentiti gli interventi previsti nella Tavola della viabilità del P.T.C. Potranno essere consentite, previa acquisizione dell'Autorizzazione Regionale ai fini paesaggistici, le opere di adeguamento e di rettifica dei tracciati della viabilità esistente.

5 - ZONA S2 (1)

Nel Comune di Episcopia in località Demanio nei pressi della Strada Statale n. 653 "Sinnica" nel foglio di mappa n. 15 particelle 7, 470, 562/a è consentita la realizzazione di un distributore carburanti con annesso fabbricato per le attività di servizio all'impianto da realizzare con gli indici di seguito riportati: Indice fondiario pari a 0,10 mc/mq. Altezza massima H = 3,50 mt.

Art. 11

Zona C4 - Zone di servizio al parco (SP)

1. Nei pressi del Cuore del parco, nei Boschi di casa, nelle zone C3 o nei Nuclei Rurali, sono previste zone ed aree nelle quali si propone sia la realizzazione e sia la nuova costruzione di servizi al Parco come punti attrezzati tesi a migliorare e qualificare la fruizione turistica e a dotare il Parco dei servizi speciali ad esso inerenti secondo le previsioni del Progetto Pollino.
2. Per consentire una celere realizzazione degli interventi, tutti promossi da Enti Pubblici, le destinazioni di zona sono immediatamente operanti, anche se in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, e le aree, ove non già pubbliche, sono predisposte per l'acquisizione, anche mediante esproprio.
3. Le previsioni progettuali, derivanti da uno studio preparatorio che comprenda tutti gli elaborati previsti da un piano particolareggiato, da esaminare preventivamente all'attuazione nei casi in cui non si tratti di trasformazione o di ristrutturazione di edifici esistenti, sono consentiti solo a seguito dell'approvazione, da parte dell'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e dell'Organismo di gestione del Parco.

4. Gli stessi potranno essere realizzati ad una distanza non superiore a ml. 500 calcolata dal centro del simbolo grafico, escludendo le aree ricoperte da vegetazione boschiva.

5. Sono consentiti interventi con le seguenti destinazioni e criteri:

- ristrutturazione ed ampliamento di edifici esistenti di proprietà pubblica per destinazioni a servizi del Parco o a servizi di assistenza, informazioni, ecc., ivi compresa la ricettività alberghiera ed extra-alberghiera;
- attrezzature particolari come musei, recinti a solo scopo didattico scientifico per animali selvatici e domestici, giardini botanici, arboretum ecc.;
- attrezzature sportive all'aperto, quali: percorsi verdi, campi da tennis, pallacanestro, maneggi, bocce, giochi per bambini e piste per lo sci di fondo;
- campeggi con relativi servizi;
- viabilità e parcheggi, segnaletica informativa, ecc.

- ZONA S1

Tale zona destinata ad ippodromo, dovrà rispettare i seguenti parametri:

- Capacità massima 350 cavalli;
- $I_f = 0.03$ mc/mq (comprese le volumetrie esistenti per le quali è fatto obbligo il recupero edilizio ed urbanistico).

Art. 12

Zona C5 - Nuclei rurali (NR)

1. Le aree individuate come "Nuclei Rurali" nella tavola di zonizzazione, devono essere intese come "Aree da assoggettare a Piano Particolareggiato".

2. Le stesse potranno essere modificate nella misura massima del 10% senza costituire variante al Piano.

3. Nel loro interno saranno perimetrati i "Nuclei Rurali" con caratteristiche di aggregazione urbana in sede di Piano Particolareggiato in cui saranno ammesse nuove edificazioni a carattere residenziale da destinare ai soli residenti.

4. Il Piano Particolareggiato definirà le norme edilizie di zona e di attuazione degli interventi.

5. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per "aggregazione urbana" un insieme di organismi edilizi residenziali e di servizi che abbia una estensione minima di ha 1,00 ed una densità abitativa di 30 ab/ha minimo e sia fornito di opere di urbanizzazione primaria.

6. La sussistenza dei parametri richiesti (estensione minima, densità abitativa e aggregazione urbana) dovrà essere verificata già in sede di redazione del Piano Particolareggiato e non come programmazione.

7. Laddove esistano insediamenti agricoli di maggior consistenza, anche se costituiti da abitazioni sparse, sono individuati dalla Tavola di progetto del P.T.C. delle zone in cui è perseguito l'obiettivo di una più consistente ricettività ed un miglioramento dei servizi per il turismo e delle condizioni di vita dei residenti.

8. A tal fine sono previsti interventi edilizi integrativi per la ricettività, per i servizi turistici, per le opere di civiltà e per i servizi urbani da predisporre mediante piani particolareggiati promossi dai Comuni.

9. I piani particolareggiati tendenti alla ristrutturazione urbanistica dei nuclei rurali, dovranno essere redatti sulla scorta dei seguenti indirizzi:

- per gli edifici esistenti e la ricettività turistica ammessa, valgono le norme della zona C3 (PI);
- per i servizi turistici, l'Organismo di gestione del Parco, fornirà indicazioni relative alle tipologie, alle quantità e ai tempi di realizzazione;
- gli altri servizi di uso sociale e le relative infrastrutture verranno dimensionate dai Comuni sulla base dei fabbisogni reali degli abitanti residenti.

10. Fino all'approvazione dei Piani Particolareggiati di cui sopra, valgono le destinazioni di zona delle diverse campiture riportate dalla Tavola di progetto, indipendentemente dall'essere la zona perimetrata come Nucleo Rurale.

Art. 13 **Zona C6 - Centri storici (CS)**

1. Per i centri storici, coincidenti con le zone "A" degli strumenti urbanistici vigenti, individuati nella Tavola di progetto del P.T.C. vengono formulati indirizzi per le amministrazioni comunali, affinché queste pongano, alla base della redazione degli strumenti urbanistici i seguenti obiettivi:

- valorizzazione paesaggistica delle zone circostanti il nucleo antico;
- valorizzazione ambientale del complesso insediativo storico;
- valorizzazione delle architetture dei singoli edifici, con la conservazione dei caratteri tipologici significativi sia dei palazzi e sia delle case rustiche;
- valorizzazione dei complessi segnalati o vincolati dalla competente Soprintendenza per Beni Architettonici e per il Paesaggio.

2. Tali obiettivi sono da perseguire attraverso strumenti attuativi che consentano di migliorare le condizioni abitative e di utilizzare gli edifici esistenti, anche incrementandone "una tantum" la volumetria fino ad un massimo del 10% dell'esistente e ove ciò sia compatibile con la conservazione del tessuto urbano originale, per realizzare vani destinati alla residenza o alla ricettività turistica o di servizi igienici e tecnici.

Art. 14 **Zona C7 - Aree agricole (AA)**

1. In questa zona sono consentite soltanto le costruzioni al servizio dell'agricoltura, quali: fabbricati rurali, abitazioni, laboratori a carattere artigiano-agricolo, alloggi agrituristici, con una cubatura non superiore agli indici sottoelencati, ivi computando i volumi degli edifici preesistenti:

- Lotto minimo mq. 5000;

Tale superficie minima può essere ottenuta anche attraverso "accorpamento" secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici comunali;

- Indice di fabbricabilità fondiario $if = 0,03$ mc/mq. per abitazione e $0,07$ mc/mq per gli annessi agricoli;

- Altezza massima $H = 7,50$ mt;

- Distanza minima dai confini $d = 5$ mt;

- Distanza minima dalle strade statali e dalle strade a scorrimento veloce secondo quanto previsto in materia dalle norme del vigente Codice della Strada.

2. È consentito l'abbattimento degli edifici esistenti e la loro ricostruzione con la medesima cubatura, ovvero secondo i parametri precedenti.

3. Potranno essere consentite, previa acquisizione dell'Autorizzazione Regionale, ai fini paesaggistici le opere di adeguamento e di rettifica dei tracciati della viabilità esistente.

Art. 15

Zona D1 - Insediamenti polifunzionali (IF)

1. Sono individuati come insediamenti polifunzionali (IF) quelle parti del territorio del Parco, definite all'interno dei perimetri indicati con apposito segno grafico nella Tavola di progetto, comprendenti gli aggregati urbani dei singoli Comuni.

2. Detti perimetri devono intendersi non vincolanti ai fini della eventuale trasformabilità delle aree, la cui congruità dovrà essere verificata in sede di Pianificazione Urbanistica.

3. Le destinazioni di zona, l'organizzazione funzionale, la viabilità e i servizi sono rimesse interamente alle decisioni comunali in materia urbanistica, fermo restando l'acquisizione del preventivo parere ai sensi della legge regionale n. 50/1993.

4. In dette zone è comunque necessario acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica così come definita dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 per tutte le attività edilizie.

Art. 16

Zona D2 - Insediamenti produttivi (IP)

1. Sono individuate come insediamenti produttivi (IP) quelle parti del territorio del Parco, indicativamente localizzate dal P.T.C. con apposito segno grafico riportato nella Tavola di progetto.

2. La destinazione di zona è quella artigiano-industriale, con possibilità di residenza per il personale di vigilanza degli impianti produttivi.

3. Ogni simbolo grafico riportato nella Tavola di progetto indica la possibilità di insediare edifici artigianali su una superficie massima di 6 ettari, con localizzazione da rinviare agli strumenti urbanistici comunali, che detteranno norme anche per gli indici edilizi e le procedure di attuazione.

4. La localizzazione potrà avvenire in tutte le aree del Piano distanti non oltre tre chilometri dal simbolo grafico, con esclusione delle aree definite "Boschi di casa", aree interessate da vegetazione boschiva e area con pendenza media superiore al 20%.

5. Esclusivamente per il Comune di Francavilla sul Sinni il simbolo grafico indica la possibilità di insediare attività industriali, artigianali, commerciali e direzionali su una superficie complessiva di 36 ettari.

6. Il Piano di dettaglio dovrà contemperare le esigenze di salvaguardia del sistema fluviale con gli insediamenti di tipo produttivo, per i 30 ettari in ampliamento.

7. Inoltre il piano particolareggiato dovrà essere impostato ai seguenti criteri:

- Prevalenza delle aree a verde e/o parco fluviale rispetto all'intera superficie da variare, tali superfici dovranno costituire il tessuto connettivo dell'intero impianto;
- Le tipologie costruttive destinate ad attività artigianali e industriali non dovranno avere un'altezza standard, bensì funzionale all'attività da insediare, sviluppandosi in unico livello e prevedendo all'interno una percentuale minima necessaria e sufficiente per l'insediamento della guardiania e/o uffici anche su duplice livello;
- Adottare tipologie e materiali idonei e/o compatibili con il contesto ambientale dei luoghi.

8. Zona D3 (F)

Tale area è destinata a "Foro Boario".

Gli eventuali volumi da realizzare dovranno essere strettamente contenuti per i servizi collegati a tale destinazione.

Art. 17

Opere Tecnologiche e Pubbliche

1. Nelle zone C2, C3, C7 è comunque consentita, previa intesa con l'Ente Parco e con l'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, la realizzazione delle seguenti opere tecnologiche ed infrastrutturali:

- depuratori;
- discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti;
- impianti di sollevamento e raccolta delle acque;
- reti elettriche di BT ed MT, nonché limitati impianti per la produzione di energia alternativa;
- acquedotti e fognature;
- nuove strade a carattere locale con sede stradale non superiore a ml. 6.00, nonché le opere di adeguamento e di rettifica dei tracciati della viabilità esistente;
- l'ampliamento di edifici ed impianti pubblici esistenti.

2. Per quanto concerne i ripetitori televisivi e telefonici, la loro installazione è consentita in tutte zone del P.T.C., ad esclusione, della zona denominata "Cuore del Parco", salvo per dimostrata mancanza di alternative e per esigenze di pubblico servizio.

Art. 18


Insedimenti Turistico-Ricettivi

1. Le quantità-obiettivo dei vani da recuperare e realizzare per il turismo di tipo extra-alberghiero sono espressi nel Progetto Pollino nella seguente misura:

- 400 vani, pari ad 800 posti letto, per i Comuni di Rotonda, Viggianello, San Severino, Terranova di Pollino;
- 150 vani, pari a 300 posti letto, per tutti gli altri Comuni.

2. Dette previsioni dovranno essere precisate tramite strumenti attuativi di dettaglio di iniziativa comunale, anche in assenza dei Piani Urbanistici Comunali. Questi strumenti dovranno, fra l'altro, ripartire le quantità suddette fra Centri storici (CS) di cui all'art. 13, Nuclei rurali (NR) di cui all'art. 12 e Paesaggi di rilevante interesse (PI) di cui all'art. 10. Ove gli strumenti attuativi di dettaglio di iniziativa comunale prevedano possibilità di utilizzo del patrimonio edilizio disponibile in misura superiore a quella indicata, l'autorità del Parco o in sua assenza la Regione, può approvare quantità-obiettivo più alte, su documentazione motivata.

3. Nelle zone omogenee C3, C4, C5 è consentito l'ampliamento delle strutture ricettive esistenti alla data di approvazione della presente variante, nonché di quelle presenti nella zona omogenea (BC) qualora l'ampliamento stesso interessi un'area libera da vegetazione arbustiva ed arborea, nei limiti dimensionali desumibili dal seguente grafico:



4. Il progetto di ampliamento della struttura ricettiva deve acquisire, a prescindere dalla volumetria totale, l'Autorizzazione Regionale ai fini paesaggistici.

5. In tutte le aree di pertinenza delle strutture turistico-ricettive sono consentite attrezzature ricreative-sportive non comportanti la realizzazione di volumi, fatta eccezione per quelli inerenti alle opere tecnologiche ad esse connesse.

NOTE

(1) VEDI: punto aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 24 luglio 2017, n. 19.